

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

La definizione delle liti pendenti e la rottamazione delle cartelle

Avv. Francesco Luigi De Luca

4 maggio 2026

La definizione delle liti pendenti

Riferimenti normativi

art. 1, commi 186-205, della L. n. 197/2022, come modificato dall'art. 20 della L. n. 56/2023

Prassi

Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 4

Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, par. 5

Circolare n. 6 del 1° aprile 2019

Oggetto e limiti

Controversie pendenti in ogni stato e grado con Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane e Monopoli alla data del 1° gennaio 2023.

Sono escluse le controversie in materia di (i) risorse proprie UE, inclusa l'IVA all'importazione; (ii) recupero aiuti di Stato.

Limite processuale, passaggio in giudicato della sentenza prima del 1° gennaio 2023.

Sospensione *ex lege* di 11 mesi dei termini di impugnazione e dei termini di riassunzione che sarebbero scaduti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023.

Procedura

Istanza facoltativa di sospensione del processo.

Presentazione di una domanda telematica entro il 30 settembre 2023, separata per ciascun atto oggetto di definizione.

Sempre entro il 30 settembre 2023, versamento separato per ciascun atto oggetto di definizione dell'intera somma dovuta o, se il dovuto è maggiore di € 1.000,00, della prima rata.

Le scadenze delle prime tre rate erano previste per il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Successivamente, una massimo di 17 rate trimestrali o 51 mensili. Non è ammessa la compensazione. Gli interessi in caso di rateazione sono del 5% annuo.

Deposito in giudizio della domanda e del versamento entro il 10 ottobre 2023.

Importi dovuti

La base di calcolo è il valore della controversia ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. N. 546/1992 e cioè:

- (i) In caso di atto impositivo, le sole imposte senza sanzioni ed interessi;
- (ii) In caso di atto sanzionatorio, le sanzioni.

Il riferimento è sempre a quanto indicato in atto, senza tener conto di successive riduzioni a seguito di sentenze, autotutele ecc.

La somma dovuta varia tra il 5% ed il 100% (per gli atti impositivi) o tra il 15% e il 40% (per gli atti sanzionatori) a seconda del grado di giudizio e della soccombenza (vedi slides successive).

Dal dovuto, si scomputano eventuali importi versati in pendenza di giudizio.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



1 se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;

2 in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;

3 se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



4 se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;

5 se vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;

6 se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



7 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;

8 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



9 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;

10 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Effetti della definizione

Con il versamento della prima rata, il giudice avanti al quale pende il giudizio o il giudice a quo, in caso di definizione pendente impugnazione, dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

La definizione prevale sugli effetti di eventuali sentenze non passate in giudicato.

Se l'Ufficio intende contestare la correttezza della definizione, può notificare un atto di diniego della definizione entro il 30 settembre 2024 (atto impugnabile dal contribuente che può chiedere anche la revoca del provvedimento di estinzione).

Si applica, per la rateazione, i relativi ritardi e lievi inadempimenti, nonché per gli effetti della decadenza dalla rateazione, l'art. 15 *ter* del D.P.R. n. 602/1973.

In particolare, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo.

La rottamazione delle cartelle

Riferimenti normativi

art. 1, commi 82-101, della L. n. 199/2025

Oggetto e limiti

Carichi di ruolo affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023 derivanti da:

- (i) omessi versamenti di imposte oggetto di dichiarazione, accertati ai sensi del 36 *bis* e 36 *ter* del D.P.R. n. 600/1973 e 54 *bis* e 54 *ter* del D.P.R. n. 633/1972;
- (ii) omessi versamenti INPS, non già oggetto di atto di accertamento;
- (iii) multe stradali irrogate dalle prefetture.

Sono inclusi i carichi di ruolo oggetto delle precedenti rottamazioni, ma sono esclusi i carichi di cui alla rottamazione *quater* se il contribuente non è decaduta dalla stessa alla data del 30 settembre 2025.

Importi

Il contribuente deve versare la somma capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Si può scomputare dal dovuto solo quanto già versato in relazione a capitale e spese di notifica e di esecuzione.

Non sono dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive INPS, aggi di riscossione.

Per le multe stradali, è dovuto l'importo a titolo di sanzione, senza interessi ed aggi di riscossione.

Procedura

Presentazione di una domanda telematica entro il 30 aprile 2026.

Versamento entro il 31 luglio 2026 dell'intera somma o della prima di 54 rate bimestrali.

Importo minimo della rata € 100,00.

Gli interessi in caso di rateazione sono del 3% annuo.

Effetti

Con la domanda, relativamente ai carichi definibili:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- g) è ammesso il rilascio del DURC.

Effetti sui giudizi

- Istanza di sospensione dei giudizi pendenti nelle more del versamento, con il deposito della sola domanda;
- Estinzione del giudizio, con il deposito della domanda, del piano di rateazione e del versamento della prima o unica rata.

L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Decadenza

In caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico.

I piani di dilazione sospesi per effetto della domanda sono revocati e non più concedibili.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Cenni sugli effetti ai fini penali delle definizioni del debito tributario

*Art. 13, comma 1, D.Lgs. n.
74/2000*

I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000

I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

*Art. 13, comma 3, D.Lgs. n.
74/2000*

Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Art. 13, comma 3 ter, D.Lgs. n. 74/2000

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

- a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
- b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
- c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
- d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 .

Art. 13 bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000

Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

*Art. 13 bis, comma 1bis, D.Lgs.
n. 74/2000*

Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 13 bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000

Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

Art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000

Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (*), sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.

(*) D.M. 13 giugno 2000

Riferimenti

Francesco L. De Luca
avvocato
francesco.deluca@bc-legal.it